

N. [REDACTED] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Cattaneo	Presidente rel. est.
dott. Beatrice Secchi	Giudice
dott. Laura Stella	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/06/2018, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2020, discussa nella Camera di Consiglio del 2/12/2020 promossa

DA

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] con
studio in [REDACTED] presso il quale ha eletto domicilio come comparsa di costituzione
di nuovo difensore in atti

PARTE RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], rappresentato
e difeso dall'avv. [REDACTED] con studio in [REDACTED] presso
il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,

PARTE RESISTENTE

Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Per [REDACTED]

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:

1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi [REDACTED].
2. **Affidare in via esclusiva** le figlie minori [REDACTED] **alla madre, con collocazione prevalente presso l'abitazione della medesima** [REDACTED];
3. **Disporre che le visite fra il padre e le figlie minori avvengano esclusivamente presso lo Spazio Neutro**, stabilendo un programma di graduale e cauto riavvicinamento fra il padre e le figlie, così come indicato nella relazione dei Servizi Sociali;
4. Porre a carico del Signor [REDACTED] l'obbligo di versare, entro il 10 di ogni mese, una somma mensile pari ad € 600,00= quale contributo per il mantenimento delle figlie minori [REDACTED] nonché di [REDACTED]. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo al giorno della comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Milano.
5. Porre a carico del Signor [REDACTED] il pagamento del 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche, straordinarie e del tempo libero dei figli minori, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano.

IN OGNI CASO:

con vittoria di compensi professionali e spese di causa.

Per [REDACTED] :

- 1) che venga pronunciata la separazione personale fra i coniugi;
- 2) che siano confermati i provvedimenti relativi alla collocazione delle figlie minori,
- 3) che l'assegno mensile venga ridotto nella minor somma di euro 400,00, omnia comprensivo delle spese tutte, auspicando a breve che il [REDACTED], nonostante l'età e l'assenza di un valido titolo di studio, possa trovare una nuova sistemazione lavorativa, fatto che permetterà al resistente di contribuire nuovamente alle necessità delle figlie ;
- 4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di precisare e/o modificare le domande nonché di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., comma 1, 2 e 3.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Premesso in fatto

██████████ e ██████████ hanno contratto matrimonio in ██████████ il ██████████, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ██████████ nell'anno ██████████ dal matrimonio sono nate ██████████,

all'udienza presidenziale, tenutasi in data 20.11.18, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, venivano pronunciati provvedimenti provvisori in via di urgenza atteso che si rendeva necessario acquisire una completa relazione da parte dei servizi sociali del Comune di ██████████ relativa al nucleo familiare, relazione richiesta già con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale pronunciato 18/7/2018 ma non pervenuta per l'udienza del 28 11,

all'esito della successiva udienza presidenziale tenutasi il 26/3/2019, pervenuta la relazione dei servizi sociali datata 8 marzo 2019 e depositata dal ██████████ sentenza del Tribunale penale di Milano con la quale veniva condannato alla pena di anni tre mesi due di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, le parti, nuovamente sentite, dichiaravano di essersi scambiate con e-mail e di avere raggiunto un accordo per una separazione consensuale con un affido condiviso e libere frequentazioni del padre con le figlie minori; il difensore della ricorrente dichiarava di essere all'oscuro di tali accordi e comunque chiedeva che, a tutela dei minori, il nucleo familiare venisse monitorato dai servizi sociali vista anche la gravità della condanna penale inflitta al ██████████; il difensore del ██████████ insisteva per la consensualizzazione atteso che la vicenda penale aveva fatto comprendere al ██████████ i propri errori e che era anche venuta meno la conflittualità tra i genitori; all'esito il 14/4/2019 veniva depositava la seguente ordinanza presidenziale che integralmente si riporta:

“rilevato che la ricorrente ██████████ nel ricorso introduttivo ha denunciato i ripetuti comportamenti caratterizzati da violenza verbale, psicologica, economica, fisica e sessuale perpetrati dal marito nei suoi confronti fin dai primi mesi successivi al matrimonio (1997) anche in presenza delle figlie minori ██████████ tutte affette da gravi condizioni di infermità psicofisica- ed anche in danno diretto delle figlie ed ha chiesto l'affidamento esclusivo, gli incontri con il padre in Spazio Neutro, € 1.200 mensili dal padre a titolo di

contributo di mantenimento per le figlie, oltre a domande di scioglimento della comunione relative alla baita in comproprietà in [REDACTED] ed al camper in comproprietà,

rilevato che il resistente costituendosi ha respinto ogni accusa, descrivendosi anzi quasi lui stesso quale vittima degli agiti della moglie e delle figlie, allegando un grande amore nei confronti delle figlie e che *"mai farebbe del male a loro né tantomeno alla loro madre"* e chiedendo di poter vedere al più presto le due bambine minorenni almeno due giorni alla settimana, l'affidamento condiviso, offrendo € 500 a titolo di contributo per il loro mantenimento oltre al 30% delle spese extra,

rilevato che in data 30.5.2018 il [REDACTED] è stato arrestato e sottoposto alla misura della detenzione in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato, in danno della moglie e delle tre figlie commesso dal 2000 al maggio 2018 e per il reato di lesioni aggravate in danno della moglie commesso il 20.4.2016, la misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari il 19.6.2018 ed ancora con l'obbligo di presentazione alla P.G. ed il divieto di avvicinamento alle parti offese in data 20.12.2018. In data 21.12.2018 il Tribunale di Milano ha condannato il [REDACTED] con sentenza pubblicata il 18.3.2019 alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla moglie in proprio e quale esercente la responsabilità sulle figlie minori quantificati in € 60.000 e con trasmissione degli atti al PM per quanto di sua competenza in ordine ai fatti di violenza sessuale,

rilevato che dalla prima relazione dei servizi sociali del 9.11.2018 emergeva parte della vicenda familiare, in particolare che la [REDACTED] aveva riferito di aver sempre subito maltrattamenti fisici ma di non aver mai portato avanti la separazione perché il marito quando lei lo accennava la minacciava di morte, ed inoltre veniva descritta la grave situazione psicofisica delle tre figlie: [REDACTED] soffriva di una grave forma di anoressia nervosa era stata presa in carico da Uonpia fin dal 2014 ed ora era ricoverata dall'estate 2018 alla Clinica Villa Miralago, [REDACTED] era affetta da mutismo selettivo anch'ella presa in carico dall'Uonpia dall'inizio della frequenza della scuola media, [REDACTED] era affetta dalla nascita da tetraparesi spastica e da sordità,

rilevato che alla prima udienza di comparizione tenutasi il 20.11.2018, i coniugi venivano sentiti liberamente e raggiungevano un accordo sulla casa del [REDACTED] (che sarebbe stata venduta o rilevata dal [REDACTED] che avrebbe pagato il 50%) sul camper (acquistato dal [REDACTED]), sulla Peugeot (rimaneva in uso alla [REDACTED] senza corrispettivo) e sull'assegno di € 600 mensili a carico del padre omnia a titolo di mantenimento paterno per le figlie. Questo Presidente adottava alcuni provvedimenti in via assolutamente provvisoria -affido esclusivo alla madre, spazio neutro per gli incontri padre-figlie, € 600 mensili a carico del padre per le due figlie minorenni e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente-, ordinando ai servizi sociali di [REDACTED], competenti in relazione alla nuova residenza della madre in via [REDACTED], di completare l'esame del nucleo familiare e di inviare una relazione entro il 10.3.2019,

alla scorsa udienza l'atteggiamento della [REDACTED] era del tutto modificato: si dichiarava disponibile a sottoscrivere una separazione consensuale con il marito prevedendo l'affido condiviso, frequentazioni padre/figlie libere, pur se, allo stato, senza pernottamento, e confermava gli € 600

mensili per il contributo di mantenimento; riferiva che gli accordi sullo scioglimento della comunione erano cambiati nel senso che *“quanto alla casa di [REDACTED], saremmo d'accordo per tenerla di modo che sia una casa vacanze anche per le bambine e il canone sarebbe ripartito con altri nostri parenti. Quanto al camper, lo lasceremo in un campeggio al mare, pagheremo a metà i costi e lo raggiungeremo d'estate con le ragazze”* quasi a far pensare ad una possibile riconciliazione. Emergeva che le parti personalmente si erano già sentite all'insaputa dei difensori: *“Questa mia proposta l'ho già discussa con mio marito tramite mail. Quanto al risarcimento del danno di cui alla condanna penale, mi va bene anche non prendere i € 60.000 tutti insieme, ma con un pagamento rateale”*. Il [REDACTED] ha dichiarato *“E' vero mi sono scambiato mail con mia moglie e effettivamente abbiamo raggiunto gli accordi da lei detti. Vorrei che in Spazio Neutro potessi vedere non solo le mie figlie, ma anche mia moglie: ne ho già parlato con gli assistenti sociali”*. Il difensore della ricorrente, avv. [REDACTED] ha dichiarato *“di aver saputo di tali accordi solo questa mattina e di necessitare di maggior tempo per poter valutare gli effetti di simili accordi sul nucleo familiare. Chiede che, a tutela dei minori, la situazione del nucleo familiare venga monitorata dai Servizi Sociali e, vista anche la gravità della condanna penale, chiede rinvio anche per valutare l'inserimento negli accordi della dazione della somma stabilita nella sentenza penale a titolo di risarcimento”*,

si ritiene che la situazione psicofisica in cui viene a trovarsi la [REDACTED] sia molto pericolosa per la stessa e per le figlie minori. Ella per anni ha subito violenza oltre che fisica e verbale anche psicologica. Nella sentenza di primo grado (non ancora definitiva ma poggiata su risultanze probatorie assolutamente convincenti) è riferita l'ambivalenza della madre, da un lato vittima, dall'altro per anni incapace di denunciare il marito -anche a casa delle gravi minacce di questi- e quindi incapace di tutelare se stessa e le figlie (da un documento della ASST Rhodense dell'11.1.2017 emergeva un *“assetto di negazione rispetto alle problematiche familiari ed emotive al punto che la madre avrebbe intimato a Serena di non parlare alla psicologa dei problemi familiari”*). Il comportamento del marito che, malgrado il divieto di avvicinamento, la pendenza del presente giudizio e la presenza dei difensori, ha contattato via mail la moglie per convincerla a raggiungere un accordo ed addirittura ha chiesto a questo Presidente se sia possibile vedere anche la moglie in Spazio Neutro, convince delle finalità perseguite dal [REDACTED] di tentare di ridurre di nuovo la moglie alla inoffensività, forse al fine del giudizio di appello, forse al fine di ricomporre quella famiglia che egli ha devastato,

alla luce di quanto sopra si ritiene di limitare la responsabilità genitoriale sia del padre, sia della madre per tutte le questioni inerenti le due figli minori relative alla istruzione, educazione, salute e residenza anagrafica e di affidare le due ragazzine al comune di [REDACTED] affinché le tenga collocate presso la madre e metta in campo tutte le risorse di sostegno necessarie per rafforzare la personalità materna al fine del riacquisto della responsabilità e tutti gli interventi di sostegno a favore delle minori,

si evidenzia che il [REDACTED] è sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla moglie ed alle figlie e quindi si sospendono gli incontri del padre con le minori. Gli operatori dei servizi presteranno energie ed iniziative idonee a spiegare alle minori la vicenda penale ed il motivo di tale misura ed a tal fine si dispone che venga inviata ai Servizi di [REDACTED] a cura della cancelleria copia della sentenza penale

di condanna del [REDACTED], affinché vengano resi edotti delle condotte paterne riscontrate dal giudice penale con sentenza pur non definitiva,

quanto alle questioni economiche si ritiene allo stato di confermare quanto già disposto in via provvisoria,

P.Q.M.

2. Affida ex art. 333 c.c. le figlie [REDACTED] al Comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza delle minori,
3. Dispone che le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentita la madre collocataria e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori al 50%; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria,
4. Dispone che l'Ente Affidatario manterrà le minori collocate presso la madre [REDACTED]
5. Dispone che la frequentazione tra le minori ed il padre siano sospese vista la misura cautelare ancora efficace,
6. Delega l'ente di effettuare uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, sia in ordine al divieto di avvicinamento del [REDACTED] alla moglie ed alle figlie, sia a sostegno della [REDACTED],
7. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per le minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse delle stesse, avuto riguardo alla vicenda penale ed ai divieti alla stessa connessi,
8. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per la madre soprattutto al fine di rafforzamento della sua personalità allo stato fragile in quanto donna maltrattata, e a favore del [REDACTED] quale padre maltrattante,
9. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi,
11. Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie versando alla madre a mezzo bonifico la somma di € 600 mensile, allo stato omnia, oltre alla rivalutazione Istituzionale (prima rivalutazione aprile 2020),
14. Dispone che i servizi sociali del comune di Cesate inviino all'Ufficio una relazione di aggiornamento entro il 20.9.2019
12. Manda alla Cancelleria a trasmettere copia della presente ordinanza ai servizi sociali di [REDACTED], ed anche alla Comunità Villa Miralago dove è ricoverata [REDACTED] per la necessaria informazione ai responsabili della struttura e per finalità di cura,

13. Da atto che da oggi cessa il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. manda la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile di [REDACTED] il presente provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione legale

14 Evidenza che le domande di scioglimento della comunione sono inammissibili nel presente giudizio ex art. 40 c.p.c.

il Presidente nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il 3.10.2019,

l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM in data 26.4.2019,

disposte indagini presso UOMPIA per [REDACTED] e la prosecuzione degli interventi da parte dei servizi sociali, concessi termini di cui all'articolo 183 co. 6 c.p.c., depositate dalle parti le memorie istruttorie, con ordinanza istruttoria depositata il 19 maggio 2020 venivano rigettati tutti i capitoli di prova orale articolati dalle parti, veniva richiesto alle parti il deposito della documentazione fiscale relativa all'anno 2018, 2019 e 2020, ed al [REDACTED] la certificazione della NASPI, la sentenza della Corte d'appello penale di Milano e gli atti del procedimento penale per violenza sessuale in corso nei suoi confronti, veniva richiesta una relazione di aggiornamento ai servizi sociali e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 22/10/2020,

acquisita la relazione dei servizi sociali datata 13 ottobre 2020, depositata dalle parti la documentazione richiesta, all'udienza del 22/10/2020 sulle conclusioni come precisate con fogli inviati telematicamente e sopra trascritte, il P.I. rimetteva alla causa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per il deposito degli atti conclusivi del giudizio vista l'espressa rinuncia

la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.10.2020

Considerato in diritto

La domanda di separazione

La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.

Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, i gravissimi comportamenti posti in essere dal marito in danno della moglie alla presenza delle figlie minori sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.

La responsabilità genitoriale

Nel corso del giudizio le figlie [REDACTED] e [REDACTED] sono divenute maggiorenni.

La situazione delle due ragazze risulta, dall'ultima relazione dei servizi sociali e dei servizi specialistici, nonché dalle dichiarazioni della [REDACTED], migliorata.

[REDACTED], ricoverata per un lungo periodo a causa di disturbi del comportamento alimentare, è uscita dal Centro e, come riferito dalla madre all'udienza del 22/10/2000, *“Vive con me e sta bene. Ha un fidanzato e ora lavora come impiegata in un negozio di motociclette di cui è titolare il fidanzato e dovrebbe essere messa in regola a novembre”*.

Quanto a [REDACTED], *“non si osservano più i tratti di mutacismo precedentemente evidenziati, anzi, dai riferiti della ragazza, le abilità relazionali con i pari sembrano migliorate. Rispetto alla sua situazione familiare riferisce di stare bene di avere un buon rapporto con la madre e rispetto al padre non emergono sentimenti negativi e di espulsività”*. Ha conseguito il diploma di estetista e *“riferisce una vita affettiva regolare con un coetaneo al quale sembra legata sinceramente”* (si veda relazione della neuropsichiatra infantile di Bollate datata 22/6/2020).

[REDACTED] ha iniziato il primo anno della scuola media, ha terminato il percorso di riabilitazione presso l'Ospedale Niguarda di Milano che ha frequentato per due anni, per decisione dell'Ospedale che intendeva permettere un accesso alle attività offerte dall'Ospedale anche ad altri ragazzi, sta frequentando l'attività di piscina una volta alla settimana e un corso di psicomotricità presso il centro [REDACTED]. Dalla relazione de “[REDACTED]” emerge che la ragazza (che presenta una tetraparesi spastica, difficoltà cognitiva di grado lieve, e ipoacusia) sta seguendo dal 2019 la riabilitazione fisioterapica. I servizi sociali nell'ultima relazione inviata, datata 30/10/2020, riferiscono di ritenere opportuno riattivare il percorso in spazio neutro di [REDACTED] con il padre al fine di raggiungere il benessere psicologico della ragazza, anche perché, essendo le due sorelle maggiorenni e quindi potendo vedere il padre liberamente, [REDACTED] sarebbe l'unica figlia a non incontrarlo e ciò la metterebbe in una posizione di esclusione. Riferiscono altresì che [REDACTED] esprime alla madre il desiderio di vedere il padre ed anche la madre si è detta d'accordo ad una ripresa delle visite. Anche nella relazione dello psicologo che ha seguito il [REDACTED], è ritenuto opportuno un cauto e graduale riavvicinamento padre/figlie necessariamente accompagnato con idonei supporti. (Si veda relazione dei servizi citata e ulteriori relazioni ad essa allegate).

Deve quindi confermarsi il collocamento della figlia minore presso la madre e disporsi la ripresa delle frequentazioni col padre con modalità osservate e protette attraverso il servizio di Spazio Neutro che verrà attivato e modulato da parte dei servizi sociali del Comune di ██████ tenendo in esclusiva considerazione l'interesse della minore.

Quanto all'affidamento di ██████ si ritiene allo stato ancora prematuro modificare l'attuale situazione di affidamento al Comune di ██████.

Sebbene ██████ abbia mostrato buona capacità di gestione delle attività quotidiane delle figlie ed abbia intrapreso un percorso di sostegno psicologico con il consultorio di ██████, ella ha poi deciso di interromperlo riferendo di non sentirne più la necessità malgrado la sua prosecuzione sia ancora necessaria. Invero, nella relazione della dottoressa del Consultorio, allegata all'ultima relazione dei servizi sociali, si legge che l'investimento messo in gioco dalla ██████ nei mesi si era dimostrato positivo ed erano emersi piccoli cambiamenti legati alla sua disponibilità e possibilità nell'esplorare le sue risposte, ciononostante sarebbe stato necessario proseguire il lavoro di supporto *“con l'obiettivo concordato di aiutarla a riconoscere e valorizzare le potenzialità e le risorse delle figlie che dovrà sostenere verso un cammino di maggiore autonomia”*.

Anche la psicologa e l'assistente sociale dei servizi sociali di ██████ riferiscono che la ██████ allorché le sono state rivolte domande relative all'ex marito è *“apparsa disorientata dando la sensazione di non voler pensare a questo aspetto della sua vita”*.

Di contro il ██████ non sembra aver del tutto compreso i comportamenti posti in essere e le loro conseguenze sulla moglie e sulle figlie. *“È apparso accusatorio nei confronti del sistema e dei servizi... Ha mostrato di provare in generale un profondo senso di ingiustizia e nello specifico di essere arrabbiato e deluso per il fatto di non aver più potuto vedere le figlie ... Ha mantenuto un atteggiamento fumoso senza far comprendere in modo chiaro alle scriventi che cosa volesse intendere con i suoi toni accusatori ed il suo atteggiamento passivo/aggressivo ... Durante il colloquio ha tenuto sempre un doppio registro creando un disorientamento nelle scriventi ... Ha riferito di aver interrotto il percorso col dottor ██████ durante il lockdown e di non averlo più ripreso motivando tale sospensione con il fatto di non essersi trovato bene”*.

Si consideri inoltre che è in corso il procedimento penale per il reato di violenza sessuale aggravato a carico del ██████ in danno della ██████ la cui istruttoria dibattimentale potrà portare a

Le spese di lite

Vista la natura necessaria del giudizio e la reciproca parziale soccombenza dovranno essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così statuisce:

1. Dichiarata la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] che hanno contratto matrimonio in [REDACTED] il [REDACTED] iscritto nei registri dello stato civile del Comune di [REDACTED] nell'anno [REDACTED]
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di [REDACTED] per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida ex art. 333 c.c. la figlia [REDACTED] al Comune di [REDACTED] con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza,
4. Dispone che le decisioni di maggior interesse per [REDACTED], relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori; le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria,
5. Dispone che l'Ente Affidatario mantenga la minore collocata presso la madre a [REDACTED] [REDACTED], con la quale vivono anche [REDACTED],
6. Dispone che siano attivate le frequentazioni tra [REDACTED] ed il padre con modalità osservate e protette in Spazio Neutro delegando i servizi di predisporre calendario e concrete modalità tenendo in conto esclusivamente l'interesse della minore, compatibilmente con la situazione personale del [REDACTED] relativa ai procedimenti penali a suo carico,
7. Delega l'ente di effettuare uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare riferendo al pubblico ministero minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero emergere,
8. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di

supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per la minore, per il tempo ritenuto necessario nel suo solo interesse,

9. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico/psichiatrico per entrambi i genitori raccolto il loro consenso, in particolare a sostegno della madre al fine di rafforzamento della sua personalità allo stato fragile in quanto donna maltrattata, e a favore del ██████ quale padre maltrattante,
10. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi,
11. Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle tre figlie, ██████ minorenni, ██████ e ██████ maggiorenni ma non economicamente indipendenti, versando alla madre a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600 mensile, oltre alla rivalutazione Istat (prima rivalutazione aprile 2020), oltre al 50% delle sole spese mediche idoneamente documentate e senza preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; interventi riabilitativi necessari per ██████ anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Spese che verranno rimborsate dal padre alla madre, se non affrontate in via diretta, entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Gli assegni familiari e le indennità per le figlie, se ancora erogate, dovranno essere percepite dalla madre,
12. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.

Sentenza immediatamente esecutiva *ex lege* ad eccezione del capo 1)

Milano 2/12/2020

**Il Presidente est.
dott. Anna Cattaneo**